

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2025, n. 0131/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2024, n. 163.

Art. 1	Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 2	Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 3	Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 4	Sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 5	Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 6	Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 7	Modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 8	Modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 9	Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 10	Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 163/2024
Art. 11	Disposizione transitoria
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 163/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2024, n. 163 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: <<, con esclusione del lavoro domestico>> sono sopprese;
- b) alla lettera a) la parola: <<privati>> è soppressa;
- c) alla lettera b) la parola: <<privati>> è soppressa;
- d) alla lettera c) la parola: <<privati>> è soppressa.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 è aggiunto il seguente:

<< 2 bis. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento il lavoro domestico e gli enti pubblici, ad eccezione degli enti pubblici economici. >>;

Art. 2

(Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 163/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 dopo le parole: << Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi>> sono aggiunte le seguenti: << per singolo intervento>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 163/2024)

1. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) la parola: <<10.000,00>> è sostituita dalla seguente: << 15.000,00>>;
- b) alla lettera c) la parola: <<2.000,00>> è sostituita dalla seguente: << 5.000,00>>.

2. Al comma 6 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 le parole: <<qualora siano state già concesse allo stesso datore di lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: << qualora siano state concesse anche solo parzialmente allo stesso datore di lavoro >>.

3. Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 è soppresso.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 163/2024)

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 è sostituito dal seguente:

<< Art. 20
(*Regimi di aiuto*)

1. Per gli incentivi previsti dagli articoli 6, 7, 8 e 18, comma 3, lettera a), è facoltà del beneficiario richiedere nell'istanza che i medesimi siano concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, con riferimento all'articolo 33 o in regime di aiuti "de minimis", in conformità ai regolamenti (UE) di seguito indicati:

- a) regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»);
- b) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Gli incentivi previsti dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 sono concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento all'articolo 34.

3. Gli incentivi previsti dagli articoli 15, 17 e 18, comma 3, lettere da b) a g), sono concessi in regime di aiuti "de minimis", in conformità ai regolamenti (UE) n. 2831/2023, n. 717/2014 e n. 1408/2013.

4. I regimi di aiuto del presente articolo si applicano ai beneficiari dell'articolo 3 che hanno natura di impresa, intendendosi per tali ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica.

5. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale di aiuto de minimis disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.

6. Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 18, comma 3, lettera a), deve determinarsi un incremento netto del numero complessivo di dipendenti dell'impresa beneficiaria rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione

volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e, in ogni caso, non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 163/2024)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 << 1. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dagli articoli 6, 7, 8 e 18, comma 3, lettera a):
 a) qualora il beneficiario opti per il regime di aiuto in esenzione per categoria, non supera il 75 per cento delle spese ammissibili;
 b) qualora il beneficiario opti per il regime di aiuto "de minimis" non supera il 100 per cento delle spese ammissibili, e comunque nei limiti del massimale disponibile al momento della concessione.>>;
 b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 << 3. Gli incentivi per i quali si applica il regime di aiuto "de minimis" sono incentivabili nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto e comunque nei limiti del massimale disponibile al momento della concessione.>>;

Art. 6

(Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 163/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 le parole << Gli incentivi di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 3, lettera a) sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:>> sono sostituite dalle seguenti: << Gli incentivi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 e agli articoli 6, 7, 8 e 18, comma 3, lettera a), qualora il beneficiario opti per il regime di aiuti in esenzione per categoria, sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 dopo la parola: << ridotto>> sono aggiunte le seguenti: <<, ai fini della concessione dello stesso,>>.

3. Il comma 3 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 è sostituito dal seguente:

 << 3. Gli incentivi di cui agli articoli 15, 17 e 18 comma 3, lettere da b) a g), e agli articoli 6, 7, 8 e 18, comma 3, lettera a), qualora il beneficiario opti per il regime di aiuti in regime "de minimis", sono cumulabili:

- a) con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;

- b) con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis»;
- c) con altri aiuti “de minimis” concessi per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle regole di cumulo previste dall’articolo 5 dei relativi regolamenti de minimis (UE) n. 2831/2023, n. 717/2014 e n. 1408/2013.>>.

Art. 7

(*Modifica all’articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 163/2024*)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 le parole: << anteriormente all’avvio del tutoraggio>> sono sostituite dalle seguenti: << entro trenta giorni dall’avvio del tutoraggio>>.

Art. 8

(*Modifiche all’articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 163/2024*)

1. Al comma 1 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 le parole: << che coincide con la data del decreto di approvazione del progetto,>> sono sopprese.

2. Il comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 è soppresso.

Art. 9

(*Modifiche all’articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 163/2024*)

1. Il comma 1 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 è sostituito dal seguente:

<< 1. L’erogazione degli incentivi avviene in un’unica soluzione e in base alle spese effettivamente sostenute ovvero ai costi salariali lordi effettivi con conseguente eventuale rideterminazione del contributo concesso, con le seguenti modalità:

- a) per gli incentivi di cui agli articoli 6, 7 e 8 al termine del periodo incentivato, dopo dodici mesi dall’assunzione a tempo indeterminato, oppure dopo dodici mesi dalla trasformazione, previa presentazione del modello di richiesta di erogazione del contributo e della documentazione attestante i costi salariali lordi effettivi, fatta salva la revoca prevista dall’articolo 35 comma 1, lettera a);
- b) per gli incentivi di cui all’articoli 9, 10, 11, 12 e 15 entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti e subordinatamente alle verifiche ritenute opportune da parte del Servizio competente;
- c) per gli incentivi di cui all’articolo 14 entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti;

- d) per gli incentivi di cui agli articoli 13 e 16 entro novanta giorni dalla conclusione del periodo di formazione previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute;
- e) per gli incentivi di cui all'articolo 17 a conclusione del periodo di tirocinio;
- f) per gli incentivi di cui all'articolo 18 entro novanta giorni dalla conclusione del progetto previa:
 - 1) presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti di cui all'articolo 18, comma 5;
 - 2) verifica da parte del Servizio competente della permanenza dei rapporti di lavoro per la durata prevista dal progetto o, in caso di interruzione anticipata per dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa, o per decesso, delle relative sostituzioni;
 - 3) presentazione di relazione finale del progetto con l'indicazione degli obiettivi raggiunti in relazione agli elementi di cui all'articolo 18, comma 2;
- g) per i progetti di cui all'articolo 18, su richiesta dei beneficiari interessati, il contributo può essere erogato in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento dell'importo concesso previa presentazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla concessione, di apposita polizza fidejussoria o se soggetti privati non aventi natura di impresa, di idonee garanzie patrimoniali;
- h) non sono ammissibili le spese relative a IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nel caso in cui siano non recuperabili dal beneficiario.>>.

2. Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 è sostituito dal seguente:

<< 4. Gli incentivi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria e agli articoli 6, 7, 8 e 18, comma 3, lettera a), qualora il beneficiario opti per tale regime di aiuti, non sono erogati alle imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili con il mercato comune a seguito di una decisione della Commissione europea.>>;

Art. 10

(Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 163/2024)

1. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea dopo le parole: << all'articolo 6 >> sono aggiunte le seguenti: << e per gli interventi di cui all'articolo 8>>;
- b) alla lettera a) dopo le parole: <<dall'assunzione>> sono aggiunte le seguenti: << o dalla trasformazione del rapporto di lavoro >>;
- c) alla lettera b) dopo le parole: <<dall'assunzione>> sono aggiunte le seguenti: << o dalla trasformazione del rapporto di lavoro >>.

2. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 163/2024 è sostituito dal seguente:

<< 3. Qualora il beneficiario opti per il regime di aiuti in “de minimis”, gli incentivi di cui all’articolo 6 e all’articolo 8, sono revocati nella misura del 50 per cento dell’ammontare dell’incentivo concesso se la cessazione del rapporto di lavoro interviene entro sei mesi dall’assunzione o dalla trasformazione per licenziamento per giusta causa, decesso o dimissioni, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore.>>.

Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l’entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore l’1 gennaio 2026.